

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 43/1974. Ratifica senza modificazioni dei provvedimenti adottati dalla giunta

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti adottati dalla giunta del C.I.P. in via di urgenza, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 15 settembre 1947, n. 896, in data 13 agosto 1974, 14 agosto 1974 e 27 settembre 1974;

Sentita la commissione centrale prezzi;

Delibera

di ratificare, agli effetti del citato art. 3, senza modificazioni i seguenti provvedimenti adottati dalla giunta del C.I.P.:

1) Riunione della giunta del 13 agosto 1974: modifiche al provvedimento C.I.P. n. 34/1974 del 6 luglio 1974 riguardante la disciplina dei prezzi dell'energia elettrica - Provvedimento n. 38/1974 del 13 agosto 1974; composizione del prezzo dello zucchero - Provvedimento n. 39/1974 del 13 agosto 1974; prezzi degli oli combustibili - Provvedimento n. 40/1974 del 14 agosto 1974.

2) Riunione della giunta del 27 settembre 1974: criteri per la determinazione dei prezzi delle sanse vergini di oliva - Campagna 1974-1975 - Provvedimento n. 41/1974 del 27 settembre 1974; prezzi dei prodotti petroliferi per uso riscaldamento e dei bitumi - Provvedimento n. 42/1974 del 27 settembre 1974.

Roma, addì 4 ottobre 1974

p. Il Presidente

Il Ministro delegato: DE MITA

(8258)

Provvedimento n. 45/1974. Avviamento di un nuovo sistema per le tariffe idriche di Genova, Napoli, Roma, Torino e Trieste.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti del C.I.P. n. 1104 del 23 marzo 1965 e n. 1191 del 14 aprile 1968, regolanti, in generale, la tariffazione idrica nazionale, ed i provvedimenti particolari riguardanti le tariffe per le aziende acquedottistiche esercenti nei comuni di Genova, Roma, Napoli, Torino e Trieste;

Considerata la necessità di sviluppare ed applicare con gradualità una nuova metodologia diretta, sia ad accertare i costi dei vari tipi di impianti, sia a ristrutturare le tariffe per ridurre e unificare le varie forme di contribuzione (canoni, tariffe, quote fisse, noli, ecc.) e correlare il più possibile le tariffe stesse ai costi;

Considerata la necessità di accentrare al C.I.P. i lavori di accertamento ed avviamento della nuova metodologia, sia per le imprese operanti nei cinque comuni sopra indicati, che sviluppino la funzione di imprese pilota, sia per le imprese che operano nei comuni di Bari, Bologna, Firenze, Milano, Palermo, alle quali la metodologia stessa sarà applicata in un secondo tempo;

Considerata la opportunità che, nel parziale adeguamento delle tariffe ai costi, le forniture destinate agli usi domestici fondamentali non subiscano maggiorazioni nella formazione delle medie delle situazioni attuali;

Considerata la opportunità di stimolare la limitazione dei consumi superflui mediante graduali aumenti in relazione alle eccedenze di prelievo;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

1) Con decorrenza dalle bollette e fatture emesse dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* e con l'applicazione dei criteri stabiliti dal provvedimento del Ministero dell'Industria e del Commercio n. 117 del 18 luglio 1947 riguardante la prevalenza dei consumi, le seguenti aziende acquedottistiche dovranno applicare le tariffe, canoni e quote fisse appresso specificate che hanno carattere sperimentale ai fini di un generale assetto tariffario ed economico delle aziende stesse:

Comune di Genova:

Azienda municipalizzata gas acqua;
Acquedotto De Ferrari - Galliera;
Acquedotto Nicolay;
Acquedotto genovese.

Comune di Napoli:

Azienda municipalizzata acquedotto.

Comune di Roma:

Azienda comunale elettricità ed acque.

Comune di Torino:

Azienda acquedotto municipale.

Comune di Trieste:

Azienda comunale elettricità gas acqua e tranvie.

2) Le « tariffe base unificate » da applicare in ciascuno dei comuni sopra indicati e rapportate a metro cubo, qualunque sia l'acquedotto fornitore, il sistema di erogazione, il punto di consegna e la quota sul livello del mare ove è data la prestazione sono le seguenti:

Genova L. 90; Napoli L. 130; Roma L. 60; Torino L. 50; Trieste L. 90.

3) Le « tariffe agevolate unificate » per l'acqua destinata agli usi domestici fondamentali, e per una entità massima di 250 litri il giorno per appartamento (circa 100 mila litri l'anno) e alle stesse condizioni di erogazioni sopra indicate, sono le seguenti:

Genova L. 45; Napoli L. 80; Roma L. 25; Torino L. 25; Trieste L. 48.

4) Per le utenze denominate « perpetue » o « in vendita » o « cessionari », disciplinate da antichi contratti i quali prevedono a carico delle utenze stesse la corresponsione di un canone annuo a fronte di determinate spese afferenti l'esercizio, i menzionati acquedotti, avuto anche riguardo a sopravvenuti maggiori oneri per impianti di depurazione a scopo igienico previsti dalle leggi vigenti, disporranno l'applicazione di un canone annuo ragguagliato alla « tariffa base unificata », ridotta del 20%, per mc. erogato, quando si tratti di acqua potabile e del 50% quando l'acqua sia stata dichiarata non potabile.

5) Per i consumi a contatore eccedenti il quantitativo minimo contrattualmente impegnato o garantito dall'utente, saranno applicate, fino ad una volta e mezzo detto quantitativo, le seguenti tariffe:

Genova L. 120; Napoli L. 150; Roma L. 70; Torino L. 60; Trieste L. 114.

Per consumi superiori si applicherà un ulteriore termine tariffario aggiuntivo, pari ad una volta la tariffa di base unificata, per consumi compresi fra una volta e mezzo e due volte il quantitativo impegnato e pari a due volte la tariffa di base unificata per consumi oltre le due volte il quantitativo impegnato.

6) I noli degli strumenti di misura di cui al provvedimento C.I.P. n. 1191 del 14 aprile 1968, verranno raggruppati e sostituiti con le seguenti quote mensili per utenza, uguali per i cinque comuni sopra indicati anche al fine di favorire la trasformazione a contatore dell'utenza luce tarata:

per impegni minimi contrattuali come sopra definiti:

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| fino a 100 mc/mese | 450 L./mese per utenza |
| da 101 a 500 mc/mese | 750 L./mese per utenza |
| da 501 a 1500 mc/mese | 2.000 L./mese per utenza |
| oltre i 1500 mc/mese | 4.000 L./mese per utenza |

7) I canoni per impianto antincendio saranno aumentati del 30% rispetto a quelli in vigore alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

8) Le tariffe, i canoni e i noli di cui ai punti precedenti, s'intendono sostitutivi di tutte le altre tariffe, canoni, noli attualmente in vigore presso i suddetti cinque comuni.

9) Lo studio di base su cui è fondata la ristrutturazione tariffaria pilota di cui ai precedenti punti considera anche i comuni di Bari, Bologna, Firenze, Milano, Palermo. I comitati provinciali dei prezzi residenti nelle città sopra indicate dovranno procedere alla rilevazione delle tariffe idriche attualmente in vigore nei comuni sopra indicati e delle situazioni economiche di locali servizi acquedottistici per avviare, in via sperimentale, una revisione tariffaria sulle stesse basi di unificazione di cui al presente provvedimento, che consenta inizialmente, anche una parziale copertura dei deficit accertati.

I risultati delle rilevazioni di cui sopra saranno comunicati a questo comitato per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

10) Ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, viene dato mandato al Presidente delegato del C.I.P. di emanare norme esecutive della presente deliberazione.

Roma, addì 4 ottobre 1974

p. Il Presidente

Il Ministro delegato: DE MITA

(8259)

Provvedimento n. 46/1974. Avviamento di un nuovo sistema per le tariffe idriche nei vari comuni d'Italia

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti del C.I.P. n. 1104 del 23 marzo 1965 e n. 1191 del 17 aprile 1968 regolanti, in generale, la tariffazione idrica nazionale;

Visto il provvedimento odierno del C.I.P. n. 45/1974 per l'avviamento di un nuovo sistema per le tariffe idriche di Genova, Napoli, Roma, Torino e Trieste;

Considerata la necessità di sviluppare ed applicare con gradualità una nuova metodologia per l'accertamento dei costi e per l'unificazione tariffaria anche negli altri comuni d'Italia;

Considerata l'opportunità che, nel parziale adeguamento delle tariffe ai costi le forniture destinate agli usi domestici fondamentali non subiscano maggiorazioni nella formazione delle medie delle formazioni attuali;

Considerata l'opportunità di stimolare la limitazione dei consumi superflui mediante graduali aumenti in relazione alle eccedenze di prelievo;

Considerata l'opportunità, come norma transitoria e limitata alle imprese minori con modesta attrezzatura contabile e di rilevazione statistica, di mantenere in vigore, per questi casi, le disposizioni di cui al provvedimento C.I.P. n. 1104 del 23 marzo 1965 aumentando i limiti di competenza per i comitati provinciali dei prezzi;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

1) Per le aziende acquedottistiche con prevalente utenza civile non considerate dal provvedimento odierno del C.I.P. numero 45/1974, i comitati provinciali dei prezzi competenti per territorio provvederanno alla rilevazione dei dati contenuti nel modulario riportato nel modello allegato A e alla compilazione dello stesso in duplice copia, di cui una sarà inviata a questo comitato.

Per le aziende per le quali sarà stato compilato il modulario e previo assenso di questo comitato, che darà la precedenza ai casi più urgenti, anche su segnalazione dei comitati provinciali dei prezzi, i comitati stessi procederanno all'avviamento della nuova metodologia del sistema tariffario dei servizi idrici italiani adottando i relativi provvedimenti secondo le direttive appresso specificate.

Copia dei provvedimenti saranno inviate a questo comitato.

a) Dalle rilevazioni effettuate per la compilazione del modulario saranno messe in evidenza le utenze per usi domestici ed il livello medio dei consumi essenziali per dette utenze, in relazione agli usi e caratteristiche della zona, nonché le fasce di consumo da considerare in eccedenza al suddetto livello medio.

b) Tutte le altre utenze entrano nella categoria dell'utenza normale ad eccezione, ove esistano, delle utenze agricole. Anche per queste utenze normali sarà individuato il livello dei consumi di base o contrattuali e le fasce di consumi da considerare in eccedenza rispetto al livello di base o contrattuale. Per le utenze agricole sarà fatto un esame particolare tendente ad uniformare le situazioni in atto.

c) Dovranno essere abolite (se necessario con gradualità non superiore ad un anno) le tariffe di favore o gratuite anche se il destinatario è il comune.

d) Dall'esame della situazione economica delle imprese, sarà individuato lo sbilancio tra costi e ricavi in cifra assoluta, sulla base dell'esercizio 1973, con eventuale aggiornamento al 1° semestre 1974 solo nei casi in cui la situazione economica di alcune imprese abbia subito un notevole deterioramento.

e) La ristrutturazione tariffaria, con parziale riassetto economico, viene effettuata prendendo in considerazione un aumento complessivo di introiti non superiore al 70% dello sbilancio sopra indicato.

f) Con gli elementi e le indicazioni di cui ai punti precedenti, i comitati procederanno alla valutazione del nuovo sistema tariffario, unificato almeno nell'ambito di ogni comune, stabilendo anzitutto la « tariffa base unificata » che sarà riferita alla utenza normale di cui al precedente punto b). Il gettito di questa tariffa dovrebbe essere valutato in modo da realizzare l'aumento di introiti di cui al punto e).

g) Successivamente sarà stabilita la « tariffa agevolata » unificando le tariffe per usi domestici di cui al punto a) al livello medio di consumo degli usi essenziali. Questa unificazione dovrà essere effettuata al livello economico delle tariffe attuali o con un aumento massimo dell'ordine del 10-20%, se l'ultimo adeguamento tariffario risale ad alcuni anni addietro.

i) Per le fasce di consumo da considerare in eccedenza rispetto al consumo base o al quantitativo minimo contrattuale, saranno applicate maggiorazioni, da valutare caso per caso anche allo scopo di contenere gli sprechi, per tre fasce di maggior consumo: fino a una volta e mezza quello base o contrattuale, da una volta e mezza e due volte e oltre due volte. In linea di massima il gettito delle maggiorazioni per i consumi eccedenti potrebbe equilibrare il mancato aumento derivante dall'applicazione della « tariffa agevolata » di cui al punto g).

l) Per le tariffe per uso irriguo, ove esistano, sarà effettuato conteggio a parte e, in relazione alla situazione locale nonché all'epoca a cui risale l'ultimo aggiornamento, sarà stabilita una maggiorazione percentuale non superiore alla metà di quella adottata per la tariffa base unificata.

m) Per le utenze denominate « perpetue » o « in vendita » o « cessionari » disciplinate da antichi contratti si seguiranno le indicazioni di cui al punto 4) del provvedimento odierno numero 45/1974.

n) Per i noli degli strumenti di misura di cui al provvedimento C.I.P. n. 1191 del 14 aprile 1968 si adatteranno gli stessi criteri e misure di cui al punto 6) del richiamato provvedimento n. 45/1974.

2) Come norma transitoria e considerate le ragioni di estrema urgenza per il risanamento degli esercizi acquedottistici e per il contenimento degli sprechi, nei casi in cui imprese minori con modesta attrezzatura contabile e di rilevazione statistica non possano rapidamente consentire l'unificazione tariffaria nei termini indicati al punto 1) i comitati provinciali dei prezzi possono applicare entro il limite del 70% dello sbilancio aziendale, l'aumento delle tariffe secondo i criteri di cui al provvedimento n. 1104 del 23 marzo 1965, e successive particolari deroghe, con un limite di aumento delle tariffe bloccate nel 1942 portato a 100 volte.

3) Ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, viene dato mandato al Presidente delegato del C.I.P. di emanare norme esecutive della presente deliberazione.

Roma, addì 4 ottobre 1974

p. Il Presidente

Il Ministro delegato: DE MITA

COMITATO PROVINCIALE DEI PREZZI DI

MODULARIO

(da redigersi a cura dei comitati provinciali dei prezzi a conclusione dell'indagine istruttoria relativa alla richiesta di revisione tariffaria avanzata da aziende acquedottistiche in eccedenza ai limiti stabiliti da provvedimento n. 1104 del 23 marzo 1965)

Denominazione dell'ente che gestisce l'acquedotto (indicare anche se trattasi di azienda municipalizzata o di altri enti pubblici quali consorzi di comuni, servizi comunali di economia, enti costituiti con leggi speciali o società private; indicare altresì la sede legale nonché l'indirizzo):

Grid of dots for entering the name and address of the water utility.

Tipi di impianti di raccolta gestiti dall'ente e quantità di acqua che nel 1973 è stata derivata da ciascun impianto:

- a) da invaso naturale: mc.
b) da invaso artificiale: mc.
c) da corsi d'acqua fluente, fiumi torrenti: mc.
d) da sorgenti: mc.
e) da pozzi: mc.
f)

Quantità complessiva di acqua immessa in rete nel 1973: mc.

Quantità complessiva di acqua distribuita nel 1973: mc.

Conseguente perdita di rete: mc. (%)

Sopraelevazione - Se l'acquedotto sopraeleva in tutto o in parte l'acqua distribuita indicare:

Table with 2 columns: 'Quantità sopraelevata nel 1973' and 'Con dislivello'. Rows include 'Totale' and units 'mc.' and 'mt.'.

Spesa complessiva di energia elettrica occorsa nel 1973: L. (per kWh)

Sviluppo della rete di adduzione e distribuzione suddivisa per diametri:

- condotte sino a mm. 100 di diametro: mt.
condotte da mm. 101 a 200 di diametro: »
condotte da mm. 201 a 300 di diametro: »
condotte da mm. 301 a 400 di diametro: »
condotte da mm. 401 a 500 di diametro: »
condotte oltre mm. 500 di diametro: »
Totale mt.

Pressione media a cui l'acqua viene distribuita: atm.

Quantità massima giornalmente distribuita nel 1973: mc.

Sistemi di erogazione agli utenti:

- a) a bocca tassata o tarata (forfait) - utenze numero per mc. forniti nel 1973;
b) a bocca libera (a contatore) - utenze numero per mc. forniti nel 1973.

L'acqua destinata ad uso abitazione è fornita ad ogni caseggiato oppure direttamente a ciascun appartamento

Tariffe in vigore al 31 maggio 1974, quantità di acqua fornita nel 1973 a ciascuna tariffa e relativo ricavo complessivo.

Table with 3 columns: 'Tariffa', 'Quantità fornita', and 'Ricavo complessivo'. Includes a total row at the bottom with units 'mc.' and 'L.'.

Le tariffe anzidette sono in vigore dal in applicazione del provvedimento n. del

. emesso dal comitato provinciale dei prezzi.
interministeriale

Numero e costo del personale addetto al servizio dell'acquedotto, alla data del 31 maggio 1974:

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------|-------------|
| Dirigenti n. | costo complessivo | L. |
| Impiegati » | costo complessivo | » |
| Operai » | costo complessivo | » |
| Totale n. | | L. |

Ricavi conseguiti dall'azienda nel 1973:

| | |
|--|-------------|
| vendita acqua (quantità di acqua venduta in totale: mc.) | L. |
| altri proventi inerenti l'esercizio acquedottistico (nolo contatori, ecc.) | » |
| altri proventi estranei all'esercizio acquedottistico (indicare quali) | |
| | L. |
| | » |
| | » |
| | » |
| | » |

Costi sostenuti dall'azienda nel 1973:

| | |
|---|-------------|
| personale | L. |
| materiali per la manutenzione degli impianti | » |
| Materiali per l'esercizio degli impianti | » |
| Energia elettrica impiegata (kWh.) | » |
| Ammortamento impianti (valore a bilancio degli impianti da ammortizzare L.) | » |
| Ogni altra spesa non prevista ai punti precedenti | » |
| Totale costi | L. |
| Disavanzo 1973 | L. |

Allegato: l'ultimo bilancio approvato.

Roma, addì 4 ottobre 1974

Il comitato provinciale prezzi di

p. Il Presidente

Il Ministro delegato: DE MITA

(8260)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Salerno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 15 giugno 1974, la provincia di Salerno viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.780.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3878/M)

Autorizzazione al comune di Nola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 28 settembre 1974, il comune di Nola (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 361.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3879/M)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Nardò

Con decreto 10 luglio 1974 del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze, l'area demaniale marittima sita in Porto Cesareo di Nardò (Lecce), riportata in catasto al foglio n. 26; particella n. 7 del comune di Nardò viene dismessa dal pubblico demanio marittimo ed è trasferita tra i beni patrimoniali dello Stato.

(8029)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 11 luglio 1974 concernente: « Sostituzione di un componente il comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Trentino-Alto Adige », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 dell'8 agosto 1974, alla pagina 5331, prima colonna, rigo 8°, in luogo di: « Ing. Luigi Gigi » leggasì: « Ing. Luigi Ghiggi ».

(8027)